

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 248/AV4 DEL 18/04/2016**

**Oggetto: Trasferimento sede “Farmacia Di Bacco del Dott Stefano Di Bacco” da via Roma n° 23/25 a via Aldo Moro n° 7 - Lapedona.**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1-di autorizzare il trasferimento della “Farmacia Di Bacco del Dott. Stefano Di Bacco” di Lapedona da via Roma n°23/25 a via Aldo Moro n°7 nell’ambito della propria zona di competenza (sede farmaceutica unica ) della vigente pianta organica del comune di Lapedona con decorrenza 06/04/2016;

2-di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

3-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

4-di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*Firma Firma Il Direttore UOC Farmacia*  
Dott. Massimo Fioretti

La presente determina consta di n. pagine di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**UOC Farmacia**

REGIO DECRETO 27/07/1934 , N. 1265 Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

LEGGE 475 DEL 02/04/1968 – Norme concernenti il Servizio Farmaceutico

DPR 21/08/1971 n. 1275 – Regolamento per l'esecuzione della L. 475/68

LEGGE 362 DEL 08/11/1991 – Norme per il riordino del settore farmaceutico

La richiesta del Dr. Stefano Di Bacco, titolare della “Farmacia Di Bacco del Dott. Stefano Di Bacco”, pervenuta al Servizio Farmaceutico in data 19/03/2016 , Prot. 14356, è intesa ad ottenere il trasferimento della suddetta sede da via Roma n°23/25 a via Aldo Moro n°7 , nell'ambito della propria zona di competenza (sede farmaceutica unica ) della vigente pianta organica del comune di Lapedona .

La suddetta “Farmacia Di Bacco del Dott. Stefano Di Bacco” è stata autorizzata con Determina del Dirigente della Area Vasta 4 n.157/AV4 del 04/03/2016 .

L'istanza di cui sopra è stata affissa all'albo pretorio online di questa Area Vasta 4 per quindici giorni consecutivi (dal 21/03/2016 al 04/04/2016) senza rilevazione alcuna.

La medesima istanza è stata affissa all'albo pretorio online del comune di Lapedona (dal 21/03/2016 al 05/04/2016) senza rilevazione alcuna.

La piantina presentata, mostra la planimetria del locale adibito alle varie funzioni della farmacia con ingresso al n° 7 di via Aldo Moro a Lapedona.

La U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR Marche AV4 in data 01/02/2016 ha espresso parere di idoneità dei locali siti in via Aldo Moro n° 7 a Lapedona per l'esercizio dell'attività di farmacia.

In data 19/02/2016 il comune di Lapedona ha rilasciato il certificato di agibilità parziale per le unità immobiliari descritte, tra cui foglio 7, part. 212, sub 1, locale commerciale, destinato a nuova sede della farmacia.

Allegato alla domanda viene presentata una autocertificazione del proprietario del locale da cui risulta che le opere realizzate presso i locali della farmacia sono conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

La competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 7/82 nominata con Determina del Direttore della Area Vasta 4 N. 167/AV4 del 08/04/2014, ha eseguito gli accertamenti di rito in base all'art. 111 R.D. 1265/34, il giorno 05/04/2016.

Sulla scorta della documentazione esibita e depositata, la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, art. 1 Legge 362/91, si reputa dover accogliere positivamente l'istanza e quindi di autorizzare l'esercizio della farmacia presso la nuova sede di via Aldo Moro n°7 a Lapedona dal giorno 06/04/2016.

Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico dell'azienda.

Ritenuto che tutto ciò premesso è conforme alla normativa vigente, si propone

- 1-di autorizzare il trasferimento della “Farmacia Di Bacco del Dott. Stefano Di Bacco” di Lapedona da via Roma n°23/25 a via Aldo Moro n°7 nell’ambito della propria zona di competenza (sede farmaceutica unica ) della vigente pianta organica del comune di Lapedona con decorrenza 06/04/2016;
- 2-di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 3-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
- 4-di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

## **Il Responsabile del Procedimento**

Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE**

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio  
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione  
Dott. Luigi Stortini

**- ALLEGATI -**

La richiesta di trasferimento sede farmaceutica e relativa documentazione sono depositati presso il servizio farmaceutico dell'Area Vasta 4 di Fermo.